

O.d.G. del 19/7PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 97Deliberazione n° 97 del 19/7/2024**Oggetto: PROCEDURA APERTA N° 04/2024 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS- AGGIUDICAZIONE****ALLEGATI/NOTE:****Allegato 1:** verbale di gara 593 del 04/06/2024**Allegato 2:** verbale di gara 593 del 06/06/2024**Allegato 3:** verbale di gara 595 del 14/06/2024

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e Il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- a. in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 17/04/2024, è stata indetta la procedura aperta n. 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
- b. Con nota prot. n° 9480 del 03/06/2024 è stata nominata la Commissione di gara.
- c. La gara si è svolta nelle sedute del 04/06/2024 (verbali di gara n. 593- **Allegato 1**), del 06/06/2024 (verbale n. 594 - **Allegato 2**), del 14/06/2024 (verbale n. 595 - **Allegato 4**).
- d. Con il verbale di gara n. 595 del 14/06/2024, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della procedura aperta alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, avendo offerto un prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.

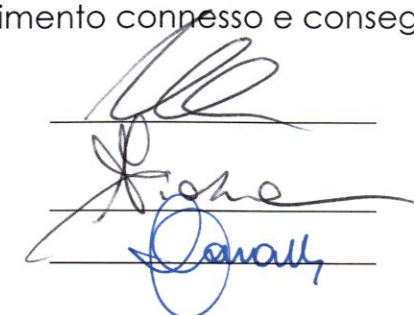
Tanto premesso si propone:

1. di aggiudicare la 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, al prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e
Acquisti

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;

- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti ..., resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- a) di aggiudicare la 04/2024 per la fornitura triennale di pneumatici per autobus alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, al prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.
- b) di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

VERBALE DI GARA N. 594 DEL 06/06/2024**PROCEDURA APERTA N° 04/2024 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS.**

In data 06/06/2024 alle ore 09:00, in seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota Prot. n° 2318 del 07/02/2023, incaricata di aprire le offerte riferite alla procedura aperta in oggetto.

Sono presenti:

- Ing. Mauro Piazza – Presidente
- Ing. Marianna Ettore – Componente
- Dott. Nicola Carrieri – Componente

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Nicola Carrieri.

La seduta è tenuta presso la sede di Kyma Mobilità, con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "https://www.gotomeeting.com/it-it".

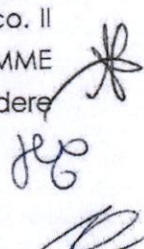
Partecipano alla videoconferenza:

- Marco Fontana per conto di Bridgestone Europe
- Luigi Iodice per conto di Michele Dibenedetto
- Sabrina Spadi per conto di FEDI Gomme

La seduta è tenuta per assumere una decisione in merito alla carenza della documentazione relativamente alle dichiarazioni di possesso del fatturato rilasciate dal concorrente "Piugomme Distribuzioni s.r.l."

La lex specialis di gara, infatti, prevede un requisito di capacità tecnica consistente nell'aver eseguito forniture di pneumatici in modalità "full service" a costo chilometrico, analoghe a quelle della procedura, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura aperta, specificando che "a tali fini, non saranno considerate "attività analoghe" quelle relative alla mera fornitura di pneumatici".

Il concorrente "Piugomme Distribuzioni s.r.l.", nell'ALLEGATO A, in luogo del richiesto elenco delle forniture di pneumatici "full service" per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura, ha dichiarato testualmente "si rinvia alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria ed ai certificati che alla presente si allegano", lasciando "in bianco" lo spazio riservato a tale elenco. Il concorrente, inoltre, ha allegato contratto di avvalimento con l'impresa "PIUGOMME SRL", allegando dichiarazione di quest'ultima con la quale ha affermato di possedere



VERBALE DI GARA N. 593 DEL 04/06/2024**PROCEDURA APERTA N° 04/2024 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS.**

In data 04/06/2024 alle ore 11:40, in seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota Prot. n° 2318 del 07/02/2023, incaricata di aprire le offerte riferite alla procedura aperta in oggetto.

Sono presenti:

- Ing. Mauro Piazza – Presidente
- Ing. Marianna Ettorre – Componente
- Dott. Nicola Carrieri – Componente

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Nicola Carrieri.

La seduta è tenuta presso la sede di Kyma Mobilità, con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "https://www.gotomeeting.com/it-it".

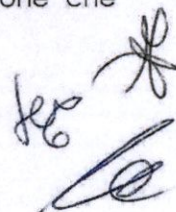
Partecipano alla videoconferenza:

- Marco Fontana per conto di Bridgestone Europe
- Luigi Iodice per conto di Michele Dibenedetto
- Sabrina Spadi per conto di FEDI Gomme
- Alfonso Belgiovine per conto di Piugomme Distribuzione s.r.l.

La Commissione prende atto che sul portale "kymamobilita.traspare.com" per la gestione delle gare telematiche sono pervenute le seguenti offerte:

n.	OFFERENTE	PROTOCOLLO
1	EM FLEET SRL	9169 del 29/05/2024
2	BRIDGESTONE EUROPE	9313 del 31/05/2024
3	FEDI GOMME SRL	9346 del 31/05/2024
4	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	9461 del 03/06/2024

I Commissari dichiarano di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico riferito alla gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione.



La Commissione prende atto che i plichi telematici presentati da tutti i concorrenti sono conformi alle prescrizioni dell'allegato "Manuale Operativo Gara Telematica" e sono pervenuti nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione decide, allora, di passare all'esame della documentazione in essi contenuta.

I risultati dell'esame sono riportati nella tabella che segue:

DOCUMENTI	EM FLEET	BRIDGESTONE	FEDI GOMME**	PIUGOMME DISTRIBUZIONI
- copia bando di gara sottoscritto	SI	SI	SI	SI
- domanda di partecipazione alla gara	SI	SI	SI	SI***
- garanzia provvisoria	SI*	SI	SI	SI*
- D.G.U.E.	SI	SI	SI	SI
- attestazione del versamento ANAC di € 77,00	SI	SI	SI	SI
Schede tecniche	SI	SI	SI	SI

* Ridotto del 50 % in quanto microimpresa. Il concorrente allega, inoltre, Certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015

** RTI: FEDI GOMME capogruppo, Michele Dibenedetto & C. s.a.s. mandante.

*** Il concorrente, nell'ALLEGATO A, in luogo del richiesto elenco delle forniture di pneumatici "full service" per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura, ha dichiarato testualmente "si rinvia alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria ed ai certificati che alla presente si allegato". Il

concorrente, inoltre, ha allegato contratto di avvalimento con l'impresa "PIUGOMME SRL", allegando dichiarazione di quest'ultima con la quale ha affermato di possedere requisito di "attività inclusiva di fornitura e/o servizi, analoga alla procedura citata, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 oltre IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura" e di mettere a disposizione di "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" le risorse necessarie di cui è carente nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023. Ha allegato, inoltre, diverse attestazioni rilasciate a "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" di buona fornitura di prestazioni di mera fornitura pneumatici, avvenute in periodi diversi, anche parzialmente antecedenti al triennio antecedente alla pubblicazione della gara ;

La Commissione, pertanto, assume le seguenti decisioni:

- di ammettere al prosieguo della procedura i concorrenti EM FLEET SRL, BRIDGESTONE EUROPE e il costituendo raggruppamento temporaneo FEDI GOMME SRL - Michele Dibenedetto & C. s.a.s.

- di riservarsi di compiere ulteriori approfondimenti e di riaggiornarsi a nuova seduta, da tenersi giovedì 06/06/2024 alle h. 09:00 in relazione alla carenza della documentazione del concorrente "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL".

Verbale L.C.S. alle ore 14:25.

Ing. Mauro Piazza

Ing. Marianna Ettore

Dott. Nicola Carrieri

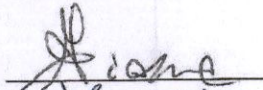
requisito di "attività inclusiva di fornitura e/o servizi, analoga alla procedura citata, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 oltre IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura" e di mettere a disposizione di "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" le risorse necessarie di cui è carente nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023. Ha allegato, inoltre, diverse attestazioni rilasciate a "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" di buona fornitura di prestazioni di mera fornitura pneumatici, avvenute in periodi diversi, anche parzialmente antecedenti al triennio antecedente alla pubblicazione della gara.

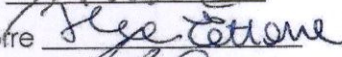
La Commissione, in relazione alla carenza della documentazione del concorrente "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" in merito al requisito di capacità tecnica, decide di ammetterla al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

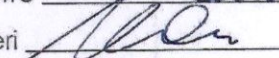
Il concorrente, nell'ambito del soccorso istruttorio, dovrà produrre adeguata documentazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell'aver eseguito forniture di pneumatici in modalità "full service" a costo chilometrico, analoghe a quelle della procedura, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura aperta, la cui data di pubblicazione è il 25/04/2024.

IL concorrente dovrà produrre elenco delle prestazioni che concorrono a formare tale fatturato, sia che siano compiute dalla stessa impresa, sia che siano compiute dall'ausiliaria.

Verbale L.C.S. alle ore 09:25

Ing. Mauro Piazza 

Ing. Marianna Ettore 

Dott. Nicola Carrieri 

VERBALE DI GARA N. 595 DEL 14/06/2024**PROCEDURA APERTA N° 04/2024 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS.**

In data 14/06/2024 alle ore 10:15, in seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota Prot. n° 2318 del 07/02/2023, incaricata di aprire le offerte riferite alla procedura aperta in oggetto.

Sono presenti:

- Ing. Mauro Piazza – Presidente
- Ing. Marianna Ettore – Componente
- Dott. Nicola Carrieri – Componente

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Nicola Carrieri.

La seduta è tenuta presso la sede di Kyma Mobilità, con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "https://www.gotomeeting.com/it-it".

Partecipano alla videoconferenza:

- Marco Fontana per conto di Bridgestone Europe
- Luigi Iodice per conto di Michele Dibenedetto
- Sabrina Spadi e Massimo Del Soldato per conto di FEDI Gomme
- Alfonso Belgiovine e Luca Di Ceglie per conto di Piugomme Distribuzioni s.r.l.

La commissione, a questo punto, rende noto che l'obiettivo della presente riunione è quello di:

1. sciogliere le riserve emerse nel corso della precedente seduta di gara in merito alle offerte presentate dai concorrenti PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL;
2. procedere all'apertura delle offerte economiche

Scioglimento delle riserve PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL

La lex specialis di gara prevede un requisito di capacità tecnica consistente nell'aver eseguito forniture di pneumatici in modalità "full service" a costo chilometrico, analoghe a quelle della procedura, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura aperta, specificando che "a tali fini, non saranno considerate "attività analoghe" quelle relative alla mera fornitura di pneumatici".

Il concorrente "Piugomme Distribuzioni s.r.l.", nell'ALLEGATO A, in luogo del richiesto elenco delle forniture di pneumatici "full service" per un importo non inferiore ad €

600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura, ha dichiarato testualmente "si rinvia alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria ed ai certificati che alla presente si allegano", lasciando "in bianco" lo spazio riservato a tale elenco. Il concorrente, inoltre, ha allegato contratto di avvalimento con l'impresa "PIUGOMME SRL", allegando dichiarazione di quest'ultima con la quale ha affermato di possedere requisito di "attività inclusiva di fornitura e/o servizi, analoga alla procedura citata, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 oltre IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura" e di mettere a disposizione di "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" le risorse necessarie di cui è carente nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023. Ha allegato, inoltre, diverse attestazioni rilasciate a "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" di buona fornitura di prestazioni di mera fornitura pneumatici, avvenute in periodi diversi, alcuni anche parzialmente antecedenti al triennio richiesto.

La Commissione, in relazione alla carenza della documentazione del concorrente "PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL" in merito al requisito di capacità tecnica, ha deciso di ammetterla al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023,

Con nota prot. 9694 del 06/06/2024, è stata notificata al concorrente la lettera di soccorso istruttorio, consistente nella richiesta di produrre adeguata documentazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell'aver eseguito forniture di pneumatici in modalità "full service" a costo chilometrico, analoghe a quelle della procedura, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 + IVA nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura aperta, la cui data di pubblicazione è il 25/04/2024. Il concorrente, è stato, pertanto, chiamato, a produrre elenco delle prestazioni che concorrono a formare tale fatturato, sia che siano compiute dalla stessa impresa, sia che siano compiute dall'ausiliaria.

Si dà atto che il concorrente, con nota assunta al prot. 10206 del 13/06/2024 ha prodotto nota esplicativa con allegato elenco del fatturato per forniture di tipologia analoga a quelle richieste dal bando di gara, realizzate dall'impresa ausiliaria. La commissione, valutando l'effettiva analogia di tali forniture rispetto a quelle oggetto di gara, vista la giurisprudenza in materia (TAR Venezia, 03.03.2022 n. 393 - Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953), decide di ammettere l'offerta del concorrente PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL al prosieguo della gara.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Il referente del concorrente "Dibenedetto s.r.l.", intervenuto alla seduta in forma telematica, a valle di tale decisione, dichiara quanto segue: "e scritto all'art. 7 punto 4 "Full service a costo chilometrico, analoghe alla presente procedura". quindi non è richiesto il "Full Service" che ha precluso la partecipazione di altri concorrenti". Lo stesso referente, chiede, inoltre che siano allegate al presente verbale alcuni estratti di sentenze del Consiglio di Stato, trasmesse in data 13/06/2024, intitolato "Non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti" e "Chiarimenti della Stazione Appaltante e limite integrativo o modificativo della lex specialis di gara".

La commissione decide di confermare la decisione assunta in merito all'ammissione del concorrente PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL.

La commissione, pertanto, passa all'apertura delle offerte economiche prodotte dai concorrenti rimasti in gara:

n.	OFFERENTE	Prezzo complessivo triennale offerto
1	EM FLEET SRL	€ 449.999,8509
2	BRIDGESTONE EUROPE	€ 561.689,346*
3	FEDI GOMME SRL	€ 476.500,31**
4	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	€ 444.807,34

* Il totale riportato erroneamente dal concorrente è pari a € 479.331,31, in presenza di errori di calcolo. Il totale considerato dalla commissione attiene, invece al calcolo del prezzo totale sulla base degli effettivi prezzi unitari chilometrici offerti.

** Il totale riportato erroneamente dal concorrente è pari a € 476.499,09, in presenza di errori di calcolo. Il totale considerato dalla commissione attiene, invece al calcolo del prezzo totale sulla base degli effettivi prezzi unitari chilometrici offerti.

La Commissione, pertanto, decide di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della procedura aperta alla società PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL, avendo offerto un prezzo complessivo triennale, di € 444.807,34 oltre Iva.

Verbale L.C.S. alle ore 11:30.

Ing. Mauro Piazza

Ing. Marianna Ettore

Dott. Nicola Carrieri

Chiarimenti della Stazione Appaltante e limite integrativo o modificativo della lex specialis di gara

Chiarimenti della Stazione Appaltante e limite integrativo o modificativo della lex specialis di gara

Si sentenzeappalti.it/2024/01/02/chiarimenti-della-stazione-appaltante-e-limite-integrativo-o-modificativo-della-lex-specialis-di-gara/

Redazione



sentenzeappalti.it

Consiglio di Stato, sez. V, 02.01.2024 n. 50

I chiarimenti nn. 42 e 89 hanno quindi rispettato "il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio" nelle gare di appalto quali presidi di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento)", che impone che "il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati" (Cons. St., sez. III, 23 novembre 2022 n. 10301).

Piuttosto attraverso detti chiarimenti la stazione appaltante ha specificato la declinazione del vincolo di partecipazione fra le due indicate dalla giurisprudenza (nel senso maggiormente riduttivo della portata dello stesso e quindi ampliativo delle facoltà di partecipazione alla gara), non andando quindi a innovare la portata del vincolo.

La necessità di svolgere detta precisazione, avvertita dagli operatori economici che hanno formulato i quesiti e dalla stazione appaltante che ha reso i chiarimenti, è ancorata alla non univoca interpretazione riservata al vincolo, come testimoniato dalla (copiosa) giurisprudenza (su cui infra) che interpreta la portata soggettiva del vincolo in modo difforme, sia sull'an dell'estensione sia sul quomodo.

I chiarimenti de quo pertanto non solo non sono andati oltre all'ambito semantico

 * 86

della *lex specialis*, presupponendo piuttosto la stessa, ma neppure hanno comportato una modificazione del significato della stessa, non avendone mutato il contenuto, il senso e la ratio (Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2022 n. 64).

Nel caso di specie poi non solo la stazione appaltante non ha modificato la *lex specialis* ma ne ha piuttosto chiarito il contenuto, rendendo più trasparenti le previsioni di gara senza che sia ravvisabile alcun conflitto con il tenore della *lex specialis* (Cons. St., sez. V, 16 marzo 2021 n. 2260), così soddisfacendo le esigenze di trasparenza che costituiscono il corollario del principio di parità di trattamento (CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019 n. 309).

La mancanza di innovatività dei chiarimenti resi è attestata anche dal fatto che, in mancanza di essi, l'Amministrazione non avrebbe potuto interpretare diversamente la *lex specialis*. Ciò in quanto, in presenza di una difformità di interpretazione del vincolo, una in senso riduttivo dello stesso, e quindi ampliativo delle possibilità di partecipazione, e una ampliativa dello stesso, e quindi riduttiva delle possibilità di partecipazione, la stazione appaltante non avrebbe potuto che adottare la prima. L'obbligo di trasparenza impone infatti non solo che "tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione" ma anche che quelle inerenti l'applicazione di cause limitative della partecipazione e/o dell'aggiudicazione debbono essere formulate "in maniera chiara, precisa e univoca" dalla legge e dalla disciplina speciale della singola gara, senza poter di contro essere desunte sulla base di una mera interpretazione estensiva (CGUE, sent. 10.11.2016, in cause C-140/16, C-697/15, C-162/16).

Infatti la trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l'interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un'offerta ammissibile e competitiva (CGUE, sez. IX, 2 giugno 2016, C-27/15), sicché la trasparenza delle regole di gara, e in particolare delle regole la cui violazione determina l'espulsione dalla gara, è una condizione di competitività della stessa: regole incerte non solo disincentivano la partecipazione ma la impediscono in quanto non mettono le imprese nelle condizioni di presentare un'offerta ammissibile. Se non viene espressa in modo chiaro (sulla base della *lex specialis* e della legge) una regola che impedisce la partecipazione, le esigenze di trasparenza impongono comunque di consentire ai concorrenti di sanare la propria posizione (CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019 n. 309) e di scegliere, fra le varie interpretazioni possibili del bando di gara, quella che più privilegia la partecipazione, così saldando le regole di trasparenza con il principio del *favor participationis*, che impone, quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, di preferire, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589). [...]

In presenza di chiarimenti il principio di affidamento dell'operatore economico risulta decisivo, atteso che esso si è organizzato per partecipare alla gara nel senso espressamente declinato dalla stazione appaltante, sicché il vincolo di partecipazione non può essere interpretato diversamente, in danno del concorrente. In termini, proprio su un caso analogo, "il principio di affidamento, correlato alla

precisione del chiarimento reso dalla stazione appaltante risulta decisivo, sul piano del fatto, ai fini della esclusione, nella specie, del limite in danno delle società infragruppo", che aggiunge "ancorché non meriti di essere condiviso, per le vicende ancora regolate dall'art. 51, comma 3 d. lgs. n. 50/2016, l'intendimento di una (già) necessaria indicazione espressa in re della legge di gara" (Cons. St., sez. V, 1 settembre 2023 n. 8127).



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SOCCORSO ISTRUTTORIO GARA CON PROCEDURA APERTA
TELEMATICA N° 04/2024 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS - CIG
B164887803.

Mittente: "Per conto di: ufficio.gare@pec.dibenedettos.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 13/06/2024, 17:42

A: appalti@pec.kymamobilita.it

CC: nicola.carrieri@kymamobilita.it, mauro.piazza@kymamobilita.it, fedigommesrl@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/06/2024 alle ore 17:42:51 (+0200) il messaggio

"SOCCORSO ISTRUTTORIO GARA CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA N° 04/2024 PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI PNEUMATICI PER AUTOBUS - CIG B164887803." è stato inviato da
"ufficio.gare@pec.dibenedettos.it"

indirizzato a:

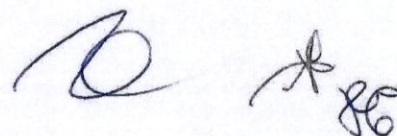
mauro.piazza@kymamobilita.it nicola.carrieri@kymamobilita.it fedigommesrl@legalmail.it
appalti@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240613174251.224939.278.1.52@pec.aruba.it

—Allegati:—

dati-cert.xml	1,2 kB
postacert.eml	1,8 MB



“Non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti”

“ “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). “In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148). La “dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità. Né, in seguito all’accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell’offerta, era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: “non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540). Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372).”

